

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE

composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Ezio SINISCALCHI Presidente

Dott. Anna M. GERLI Giudice

Dott. Anna BONFILIO Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 30065 R.G. per l'anno 2006, discussa nella camera di consiglio del 21.06.2006, promossa con ricorso depositato in data 12.05.2006 da

S. G., elettivamente domiciliato in via Martiri Patrioti n. 67, presso lo studio dell'Avv. Daniela Dicorato, che lo assiste e difende nel procedimento in virtù di procura speciale in calce al ricorso

PARTE ATTRICE

CONTRO

O. M. presso lo studio dell'Avv. Antonella Renzi, che la assiste e difende nel procedimento, in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione

PARTE CONVENUTA

con intervento necessario del Pubblico Ministero

OGGETTO: affidamento figli naturali

nella quale, all'udienza camerale del 21.06.2006 le parti precisavano le seguenti conclusioni:

per la parte attrice, come da ricorso introduttivo:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

- Disporre l'affidamento condiviso del minore S. M., stabilendo la permanenza del minore presso ciascun genitore alternativamente per quindici giorni consecutivi o a mesi alterni, con permanenza ad anni alterni per le festività natalizie e pasquali;
- Disporre che nulla è dovuto da parte del ricorrente alla sig.ra O. a titolo di contributo di mantenimento del piccolo M. e comunque revocandone ogni obbligo;
- In caso di opposizione da parte della resistente, disporre l'affidamento esclusivo del minore M. al ricorrente, stabilendo le modalità di visita della madre e disponendo un contributo di mantenimento a carico della stessa pari ad € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre alla metà delle spese mediche, scolastiche e straordinarie necessarie per il minore.
- Si indicano a testi i sigg.ri B. M., con riserva di ulteriormente indicarne nel prosieguo del giudizio.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”;

per la parte convenuta, come da comparsa di costituzione:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

in via pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, per essere competente a decidere la predetta controversia il Tribunale dei Minori di Milano, per i motivi sopra esposti;

con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Sempre in via pregiudiziale: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito si ritenesse competente a decidere, preso atto che tra le stesse parti pende avanti il Tribunale dei Minori di Milano giudizio civile rubricato al n. 1765/2006 R.G., , con udienza chiamata in data 7.7.2006, avente ad oggetto la richiesta da parte della sig.ra O. di provvedimenti civili nei confronti del genitore non affidatario sig. S., ex art. 333-336 c.c., preso atto che la predetta controversia è in rapporto di pregiudizialità logico e giuridica con la controversia oggi pendente avanti l'intestato Tribunale, si chiede venga disposta la sospensione del predetto giudizio sino all'esito del giudizio pendente avanti il Tribunale dei Minori.

Nel merito: respingere le avverse domande di affidamento condiviso del minore S. M. ad entrambi i genitori o di affidamento esclusivo del minore S. M. a favore del padre S. G., perché infondate in fatto e diritto per mancanza dei presupposti di legge e perché in contrasto con l'interesse del minore, confermando l'affidamento esclusivo del minore S. M. a favore della madre O. M. E..

In via riconvenzionale: previo ogni opportuno accertamento in merito all'attuale esercizio del diritto di visita da parte del sig. S. G. nei confronti del figlio M. e previo ogni più opportuno accertamento in merito alle modalità d'interazione del padre nei confronti del figlio e agli effetti che i suoi comportamenti hanno sull'equilibrio e la stabilità del bambino stesso:

- 1) Revocare e/o comunque sospendere il diritto di visita del sig. S. nei confronti del figlio M., o in subordine
- 2) Modificare l'esercizio del diritto di visita del sig. S., indicando nuove modalità e termini degli incontri tra padre e figlio, che dovranno avvenire solo presso gli uffici dei servizi sociali competenti per territorio o presso centri di mediazione familiare e alla presenza di figure professionali, quali assistenti sociali e psicologi;
- 3) Ammonire il sig. S. G. ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e disporre a suo carico il risarcimento di tutti i danni occorsi e occorrendi nei confronti del minore e nei confronti della sig.ra O., con quantificazione da determinarsi in via equitativa.

Si chiede che il Tribunale voglia disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento a carico del sig. S. G. in favore del bambino, già convenuto in € 200,00, rimettendo al Tribunale la misura dell'aumento che si riterrà congruo.

Con vittoria di spese diritti e onorari di causa.

In istruttoria: si indicano a testi su tutti i fatti narrati in ricorso, dal capitolo 1) al capitolo 32) i sigg. B.F. e B. D. ecc.

Sulle circostanze dedotte nei capitoli 17 e 18 si indicano a testi i sigg.ri L.F. ecc..

Si indicano altresì quali persone informate sui fatti i Carabinieri di C. L'Assistente Sociale presso i Servizi Sociali del Comune di C.

Con riserva di indicare altri testi e di altro dedurre e produrre all'esito delle avverse difese.

Si chiede che venga disposta C.T.U. psicologica sul minore e sul sig. G. S., oltre che sulla sig.ra O. M. E., al fine di accertare le modalità di interazione del minore con il genitore non affidatario e al fine di valutarne l'idoneità e gli effetti che i comportamenti ed i discorsi del genitore non affidatario provocano sul minore”; ed il P.M. prendeva atto del ricorso e spiegava intervento nel giudizio in data 7.06.2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.05.2006 il sig. G. S. esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale ed una convivenza *more uxorio* con la sig.ra M. E. O. dal febbraio 1992 e di avere avuto dall'unione un figlio, M., nato in data 25.11.1999 e riconosciuto da entrambi i genitori. Assumeva peraltro che la convivenza della coppia fosse divenuta gradualmente sempre più difficile a causa di una crescente conflittualità sino a rivelarsi insostenibile, sicché, di comune accordo tra i conviventi, la sig.ra O. si era risolta infine ad allontanarsi dall'abitazione familiare ed a trovare un'autonoma sistemazione abitativa per sé e per il figlio. Essendo tuttavia insorti in seguito numerosi contrasti per la disciplina delle visite paterne al minore, con gravi difficoltà per l'esponente nel mantenere una relazione assidua con il figlio, gli ex-conviventi avevano sottoscritto infine, in data 21.01.2005, un accordo, convenendo che il bambino restasse affidato alla madre, con diritto per il padre di tenere con sé M. un giorno alla settimana ed a fine settimana alternati, con obbligo altresì di corrispondere un contributo mensile di € 200,00 per il mantenimento del minore. L'esponente lamentava tuttavia che dalla metà dell'anno 2005 la sig.ra O., che aveva nel frattempo intrapreso una relazione con un nuovo compagno, tendesse sempre più ad escluderlo dalla vita del figlio, ostacolandolo nei contatti con il bambino e dando luogo a continue scenate e litigi in occasione delle visite paterne al minore. Chiedeva pertanto disporsi, in attuazione del nuovo disposto normativo *ex lege* n. 54/2006, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento alternativo presso l'uno e l'altro per quindici giorni al mese ovvero a mesi alterni; chiedeva altresì di essere esonerato da ogni obbligo di contribuzione per il mantenimento del minore atteso il regime di affidamento invocato per il bambino. Chiedeva peraltro, in caso di opposizione della resistente all'affido condiviso del minore, disporsi l'affido di M. al padre, con congrua disciplina delle visite materne al minore e con obbligo per la sig.ra O. di corrispondere un contributo mensile di € 200,00 per il mantenimento di M. e di pagare il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie per il minore; con vittoria delle spese del giudizio.

Con provvedimento in data 7.06.2006 il Presidente del Tribunale, ritenuta la necessità di decidere pregiudizialmente della competenza del Giudice adito in

relazione al ricorso in esame, fissava udienza per la discussione tra le parti in merito, assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso alla controparte.

All'udienza camerale del 21.06.2006 si costituiva in giudizio la sig.ra O., eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, essendo competente a conoscere del ricorso in esame il Tribunale per i Minorenni di Milano. Allegava peraltro di avere già promosso autonomo ricorso dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano per l'adozione di provvedimenti ex artt. 333 e 336 c.c. nei confronti del sig. S. e chiedeva pertanto disporsi la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al Giudice Minorile, in quanto pregiudiziale in merito. Contestava comunque ogni avversa allegazione e dogliananza, assumendo che il sig. S. intrattenesse in modo incongruo i suoi rapporti con il piccolo M., imponendo al bambino modalità relazionali e messaggi educativi del tutto inadeguati e fonte di grave turbamento per il minore. Chiedeva pertanto rigettarsi ogni avversa domanda, confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre e limitarsi le visite paterne al minore in luogo neutro ed alla presenza di Operatori qualificati. Chiedeva infine in via riconvenzionale aumentarsi in misura congrua il contributo paterno al mantenimento del minore quale già convenuto tra le parti; con vittoria delle spese del giudizio.

Previa discussione in merito alle questioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente, in specie in ordine alla competenza funzionale del Giudice adito, le parti ribadivano le conclusioni assunte negli atti di costituzione in giudizio ed il Tribunale si riservava di assumere provvedimenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudiziale ed assorbente rispetto al merito della controversia postula certamente preventivo esame la questione sollevata dalla parte resistente – e comunque rilevabile d'ufficio dal Giudice – relativa alla competenza per materia di questo Tribunale. Ai fini di una corretta valutazione al riguardo giova peraltro rilevare che l'oggetto della controversia in esame risulta in effetti limitato, in relazione alle istanze formulate dall'odierno ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, alla determinazione del regime di affidamento di minore nato dall'unione tra genitori non coniugati e riconosciuto dal padre e dalla madre. Le domande ulteriori, finalizzate alla determinazione degli obblighi dei genitori di contribuzione al mantenimento del minore in modifica dell'accordo in merito sottoscritto dalle parti in data 21.01.2005, risultano infatti proposte in via consequenziale e subordinata dal ricorrente, in considerazione dell'invocato affido congiunto od esclusivo del figlio, ed in via riconvenzionale, ma solo in ipotesi di rigetto dell'eccezione formulata in via pregiudiziale per la declaratoria d'incompetenza di questo Tribunale, dalla parte convenuta.

Qualificata perciò correttamente la domanda giudiziale in esame quale istanza relativa all'affidamento di figlio naturale, il Tribunale ritiene in effetti, anche a seguito dell'entrata in vigore in data 16.03.2006 della recente legge n. 54/2006, che la competenza per materia a conoscerne permanga in favore del Tribunale per i Minorenni in forza del combinato disposto ex artt. 317bis c.c. e 38disp.att.c.c.,

rimasto immutato nella sua formulazione originaria nonostante l'intervenuta riforma legislativa.

Ed infatti il disposto innovativo ex art. 4, comma II, della legge n. 54/2006 prevede unicamente che “le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, **nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati**”; deve tuttavia rilevarsi come la nuova normativa in esame, pur raccogliendo in effetti, nell'ampia intitolazione “disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, disposizioni sia di carattere sostanziale sia di valenza processuale, non contiene peraltro alcuna disposizione espressa in tema di competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie ivi contemplate. La norma richiamata ex art. 4, comma II, della legge n. 54/2006 prevede del resto l'applicabilità della nuova normativa non già solo ai “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”, ma anche – come espressamente enunciato nella prima parte del capoverso in esame – “in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio”, risultando così estesa a due procedimenti – l'uno soggetto a rito speciale e l'altro a rito ordinario di cognizione - in nessun modo modificati nella loro disciplina generale, giacché le uniche previsioni processuali introdotte dalla nuova normativa attengono unicamente al rito ex artt. 706 e segg. c.p.c. in tema di separazione dei coniugi.

Orbene, questo Collegio non ignora che il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto in data 12.05.2006, ha declinato la propria competenza in merito a controversia relativa all'affidamento di figli naturali, rilevando che “l'art. 4 comma 2 della legge 54/2006 richiama integralmente le norme precedenti tanto sostanziali che processuali, senza neppure la clausola *“in quanto compatibili”*, e che queste ultime presuppongono l'innesto su un rito ben preciso che è quello di cui agli artt. 706 e segg. c.p.c.”, addivenendo quindi all'affermazione della competenza funzionale esclusiva del Tribunale Ordinario in merito a tutte le controversie relative all'affidamento dei figli naturali ed alla soluzione delle questioni economiche connesse sul presupposto, assolutamente indimostrato, che la nuova normativa abbia unificato la competenza giurisdizionale in merito in capo al Giudice già funzionalmente competente per la trattazione dei procedimenti di separazione dei coniugi, non modificando invece la norma ex art. 38 disp. att. c.c. che, nel prevedere tassativamente una serie di procedimenti riservati alla competenza del Tribunale per i Minorenni, definendo altresì il carattere residuale della competenza del Tribunale ordinario per quelli ivi non richiamati, dispone altresì, al comma III, che “in ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero” e quindi con rito camerale, ritenendo perciò l'incompatibilità di tale disposizione con la ritenuta e generalizzata applicazione del rito ex artt. 706 e segg. c.p.c. ai procedimenti richiamati ex art. 4, comma II, della legge n. 54/2006.

Tale lettura del nuovo disposto normativo non può essere, tuttavia, in alcun modo condivisa, dovendosi avere piuttosto riguardo, nel contesto di una lettura sistematica e logica del dettato innovativo, al suo contenuto complessivo ed all'ampio ambito di

applicazione cui esso è destinato. Non è dato perciò comprendere sulla base di quali presupposti dovrebbe ritenersi ormai applicabile il rito speciale ex artt. 706 e segg. c.p.c. a tutte le controversie tra genitori non coniugati, tanto in materia di affidamento dei figli naturali, quanto per le domande di contenuto economico, come apoditticamente affermato dal Tribunale per i Minorenni di Milano, laddove, per contro, nessuno dubita che i giudizi in tema di nullità del matrimonio, cui pure si estende la nuova disciplina *ex lege* n. 54/2006, restino invece soggetti al rito ordinario di cognizione civile. Peraltro, ove si ritenesse la competenza funzionale del Tribunale Ordinario in merito alle controversie tra genitori non coniugati in tema di affidamento della prole, non si saprebbe con quali criteri individuare il rito applicabile a tali procedimenti.

Questo Tribunale ritiene perciò necessario e corretto accedere piuttosto ad una lettura sistematica della nuova normativa, che introduce criteri e principi sostanziali innovativi in materia di affidamento dei figli minori – siano essi naturali o legittimi – e di regolamento dei rapporti economici fra i genitori – coniugati o non - in funzione dell’interesse della prole, limitandosi invece ad introdurre norme di portata ben limitata e specifica per quanto attiene ai profili processuali (impugnabilità dei provvedimenti presidenziali in sede di separazione, competenza e disciplina dei procedimenti relativi ad eventuali controversie successive o ad inadempimenti al regime di affidamento già disciplinato con le modalità ordinarie, sanzioni applicabili ai genitori inadempienti). Sembra perciò evidente che il legislatore abbia voluto estendere con massima ampiezza proprio la portata sostanziale di vigenza del dettato riformatore, senza affrontare invece ambiti ben più vasti ed impegnativi di intervento pure già prospettati e valutati in progetti normativi diversi, rimasti senza seguito, in materia di unificazione della competenza del Giudice della famiglia o comunque di unificazione delle competenze relative a controversie fra genitori non uniti in matrimonio. Tale lettura risulta del resto condivisa anche da altri Tribunali minorili che hanno avuto opportunità di pronunciarsi in merito (Tribunale per i Minorenni di Trento in data 11.04.2006 e Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 26.04.2006), mentre si appalesa all’evidenza arbitraria la lettura del dato normativo proposta dal Tribunale per i Minorenni di Milano, volta a desumere dal dettato legislativo, in realtà del tutto silente e perciò neutro al riguardo, una riforma tanto radicale ed innovativa, della quale si dibatte in dottrina e giurisprudenza da diversi decenni e sulla quale manca alcun conforto alla luce del dibattito parlamentare che ha portato all’emanazione della nuova disciplina.

Addivenendosi perciò ad una pronuncia meramente in rito, in materia peraltro oggetto di vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si ravvisano in specie giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando sulle domande formulate in contraddittorio fra le parti costituite in giudizio così statuisce:

1) dichiara la propria incompetenza per materia in relazione a tutte le domande principali promosse dalle parti nel giudizio, risultando competente a conoscerne il Tribunale per i Minorenni di Milano;

2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della Sezione IX civile del 21.06.2006.

IL GIUDICE REL. EST

IL PRESIDENTE